

(N. 651)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1949 (V. Stampato N. 748)

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 OTTOBRE 1949

Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245, relativo all'applicazione dei normali limiti di età ai generali di armata già trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È aggiunto il seguente comma all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245:

«I generali d'armata di cui al precedente comma conservano *ad personam* il trattamento economico in godimento alla data di cessazione dal servizio».

Art. 2.

Alla spesa derivante dell'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio 1949-50, con le somme già iscritte nel capi-

tolo «Stipendi e assegni fissi degli ufficiali dell'Esercito» dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio finanziario.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 18 ottobre 1944.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.